

CONTRATTO QUADRO

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102.

TRA

- **CONFAGRICOLTURA**, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 101, Organizzazione di imprese agricole, in persona del legale rappresentante Presidente Mario Guidi;
- **ASSOCARNI**, con sede in Roma, Piazza di Spagna, n. 35, Associazione nazionale dell'industria e del commercio di carni e bestiame, in persona del legale rappresentante Presidente Luigi Cremonini;
- **ASSOGRASSI**, con sede in Rozzano (MI), Strada 6, Palazzo G1, Associazione nazionale dei produttori di grassi e proteine animali, in persona del legale rappresentante Presidente Danilo Valugani;
- **ASSOELETTRICA**, con sede in Roma, Via Benozzo Gozzoli, n. 24, Associazione nazionale delle imprese elettriche, in persona del legale rappresentante Presidente Francesco Zofrea;

PREMESSO

- a. che gli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le Parti si impegnano a rispettare;
- b. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.674/TRA V del 30/11/2006, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 102/05, definisce, con riferimento alla filiera agroenergetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera;
- c. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7493 del 12/05/2010, definisce per la filiera agro energetica ulteriori modalità di stipula dei



contratti quadro in mancanza di intesa di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse;

- d. che la legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all'articolo 1, comma 382-*septies*, prevede che con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione delle biomasse derivanti da prodotti agricoli ivi inclusi i sottoprodotti delle industrie agroalimentari, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi 382 e 382-*quinquies*, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
- e. che la legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (di seguito legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
- f. che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 Gennaio 2009, n.1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
- g. che il decreto Ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali del 02/03/10, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi;
- h. che le Organizzazioni firmatarie hanno rappresentatività su tutto il territorio nazionale dei produttori di animali da allevamento, dei macellatori, dei distributori di carni, dei trasformatori dei sottoprodotti della macellazione e della lavorazione delle carni e, infine, dei produttori di energia elettrica con rappresentatività su tutto il territorio nazionale;



- i. che l'articolo 11, comma 6 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni interessate, al fine di fornire informazioni ai soggetti interessati, pubblicano sul proprio sito i contratti quadro ed il contratto tipo; il Ministero, le Regioni e le Parti possono concordare, successivamente alla stipula del presente Contratto, iniziative finalizzate alla divulgazione del Contratto quadro;
- j. che Confagricoltura è una organizzazione di rappresentanza e di tutela dell'impresa agricola italiana;
- k. che Assocarni è l'Associazione maggiormente rappresentativa dell'industria delle carni;
- l. che Assograssi è l'Associazione Nazionale dei produttori di grassi e proteine animali che riunisce la quasi totalità degli impianti che trasformano i sottoprodotti di origine animale;
- m. che Assoelettrica è l'Associazione Nazionale delle Imprese Elettriche che riunisce le imprese che operano nel libero mercato assicurando circa il 90% dell'energia elettrica generata sul territorio nazionale

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 **Premesse ed allegati**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 **Definizioni**

Ai fini del presente contratto quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo – articolo 1 del Decreto legislativo. 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- a. "prodotto" o "prodotti": i sottoprodotti di origine animale (SOA) come descritti dal Regolamento (CE) n. 1069/09 ed i materiali da essi ottenuti;
- b. Contratto: il presente contratto quadro;



- c. tutte le Parti: congiuntamente le Parti del presente Contratto;
- d. Contratto-tipo di fornitura: si intendono i modelli di contratti di fornitura dei prodotti di cui al punto "a" del presente articolo,

Articolo 3

Finalità

Con il presente Contratto tutte le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo dell'utilizzo dei "prodotti" ottenuti dai sottoprodotti di origine animale (SOA) ai fini della trasformazione di questi in energia elettrica attraverso impianti riconosciuti ai sensi del DM 02 marzo 2010.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

A. Orientamento dell'offerta alla domanda.

Le Parti firmatarie del presente contratto hanno individuato nello sviluppo della filiera agro energetica per i sottoprodotti di origine animale (SOA) un'importante opportunità di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed al contempo un'opportunità di miglioramento derivante della valorizzazione economica dei sottoprodotti attraverso questo ulteriore utilizzo. Assograssi ed Assocarni che riuniscono la quasi totalità degli impianti di trasformazione dei SOA sul territorio nazionale Ritengono che l'opportunità offerta alle imprese loro associate di orientare il "prodotto" finito anche verso i produttori di energia elettrica possa avere ripercussioni positive sulle produzioni alimentari e sul commercio dei SOA.

B. Sicurezza di approvvigionamento.

Le aziende associate all'Assoelettrica, in qualità di operatori elettrici, necessitano di forniture costanti per l'alimentazione degli impianti per tutta la durata dell'esercizio degli stessi.

Pertanto le Parti si impegnano a promuovere la stipula di contratti tipo di fornitura alle imprese agricole ed agroalimentari ed alle imprese di trasformazione, prevedendo espressamente in essi, gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di

consegna e la determinazione delle quantità, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di biomassa oggetto di trasformazione energetica da parte dell'operatore elettrico.

Le eventuali modifiche ai predetti contratti verranno effettuate concordemente dalle Parti con la finalità di adattamento alle norme vigenti, o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto del presente Contratto Quadro.

C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell'ambiente.

I "prodotti" dovranno rispettare le norme vigenti, in particolare il Regolamento (CE) n. 1069/09 ed i successivi provvedimenti comunitari e nazionali di attuazione, essere sani, leali e mercantili. Le Parti, inoltre, si impegnano ad applicare i sistemi di tracciabilità per ottemperare a quanto previsto dal Decreto ministeriale delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 Marzo 2010 e da eventuali successive modifiche od integrazioni.

D. Monitoraggio dell'utilizzo energetico dei residui delle attività agroalimentari.


Le Parti riconoscendo l'utilità e l'importanza del monitoraggio dell'uso a fini energetici dei sottoprodotti di origine animale (SOA), concordano l'istituzione di un Tavolo di coordinamento e di monitoraggio del presente contratto quadro.

Le Parti inoltre concordano che gli operatori elettrici, contestualmente all'invio ad Asea della documentazione per la tracciabilità della biomassa ai sensi del DM 2 marzo 2010, inviino alle rispettive associazioni, i dati relativi ai quantitativi di "prodotto" utilizzato in applicazione del presente contratto secondo le modalità definite dal Tavolo di coordinamento.

Articolo 4

Campo di applicazione

Il presente Contratto si applica esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana. Si applica a tutto il "prodotto" lavorato a far data dalla sua sottoscrizione.



Articolo 5

Durata

Il presente Contratto avrà durata di quindici anni, salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Le Parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente Contratto per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento delle produzioni e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi sottoprodotti.

Articolo 6

Contratto tipo di fornitura

In esecuzione del presente Contratto, gli imprenditori agricoli, i trasformatori e gli operatori elettrici stipuleranno idonei contratti di fornitura nel rispetto dei contenuti del Contratto.

Articolo 7

Obblighi

Le Parti sono tenute al rispetto di tutte le obbligazioni previste dal Decreto Ministeriale delle politiche agricole e forestali del 2/03/2010.

Articolo 8

Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione del prezzo avverrà attraverso la trattativa e la stipula dei contratti tra le Parti (acquirente e venditore).

Articolo 9

Riconoscimento delle cause di forza maggiore

Tutte le Parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle Parti firmatarie di un contratto di fornitura:



- eventi climatici quali grandine, gelo o alluvione;
- eventi socio-politici (scioperi, tumulti ed insurrezioni).

Articolo 10

Determinazione dei contributi

Le Parti di comune accordo concordano di prevedere la corresponsione di contributi da parte degli operatori elettrici che usufruiranno delle condizioni del presente Contratto finalizzati esclusivamente alle attività di monitoraggio, coordinamento, promozione, studio, indagini di mercato. L'entità di tali contributi sarà definita dal Tavolo di coordinamento di cui alla lettera D dell'articolo 3.

Articolo 11

Modifiche e/o integrazioni

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto, comprese quelle rese necessarie da eventuali modifiche del quadro normativo, dovranno essere concordate e approvate per iscritto da tutte le Parti.

Articolo 12

Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto.

Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti

e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le Parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle Parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le Parti.

Tutte le Parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all' articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 13

Arbitrato

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, 1° comma, codice procedura civile; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dei due arbitri di nomina delle parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di una delle parti.

L'arbitrato si svolgerà a Roma.

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico.



Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 14

Comunicazioni al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

Il presente Contratto quadro viene depositato, a cura delle Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 10 (dieci) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto ed il contratto –tipo si intendono efficaci.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, maggio 2012


Per Confagricoltura

Il Presidente sig. Mario Guidi 

Per Assocarni

Il Presidente sig. Luigi Cremonini 

Per Assograssi

Il Presidente sig. Danilo Valugani 

Per Assoelettrica

Il Presidente sig. Francesco Zofrea 

ADDENDUM

Al contratto quadro stipulato in data 21 maggio 2012 ed intercorrente

TRA

- **CONFAGRICOLTURA**, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 101, Organizzazione di imprese agricole, in persona del legale rappresentante Presidente Mario Guidi;
- **ASSOCARNI**, con sede in Roma, Piazza di Spagna, n. 35, Associazione nazionale dell'industria e del commercio di carni e bestiame, in persona del legale rappresentante Presidente Luigi Cremonini;
- **ASSOGRASSI**, con sede in Rozzano (MI), Strada 6, Palazzo G1, Associazione nazionale dei produttori di grassi e proteine animali, in persona del legale rappresentante Presidente Danilo Valugani;
- **ASSOELETRICA**, con sede in Roma, Via Benozzo Gozzoli, n. 24, Associazione nazionale delle imprese elettriche, in persona del legale rappresentante Presidente Francesco Zofrea;

PREMESSO

- a. che gli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le Parti si impegnano a rispettare;
- b. che Confagricoltura, Assocarni, Assograssi ed Assoelettrica hanno stipulato e sottoscritto, in data 21 maggio 2012, un contratto quadro ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 per l'utilizzo energetico dei sottoprodotti di origine animale (SOA) come descritti dal Regolamento (CE) n. 1069/09 ed i materiali da essi ottenuti;
- c. che il contratto quadro originale e sottoscritto dalle Parti è stato depositato in data 24 maggio 2012 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- d. che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella persona del Direttore Generale Giovanni Piero Sanna, ha formulato alcune osservazioni circa la conformità



del contratto quadro alla normativa comunitaria e nazionale con lettera del 06 giugno 2012, avente protocollo di uscita n. 0012926;

- e. che la lettera comunicava la non conformità del contratto quadro, ai sensi del D.lgs. 102/2005, dell'articolo 6 per la mancanza dell'Allegato del contratto, dell'art. 7 perché non conforme all'art. 11, comma 2, lettera c), dell'art. 8 perché non conforme ai sensi dell'art. 11 comma 2, lettera d), per carenza di espressa definizione di quanto previsto ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera d) e di quanto disposto dall'art. 12 del D.lgs. 102/2005;
- f. che al fine di dar seguito a quanto comunicato con la lettera del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 06 giugno 2012 le Parti intendono stipulare la presente modifica e/o integrazione del contratto quadro ai sensi dell'articolo 11 del medesimo contratto;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 15

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente addendum al contratto quadro stipulato e sottoscritto, in data 21 maggio 2012, tra le Parti.

Articolo 16

Contratto tipo di fornitura

In esecuzione del presente Contratto, gli imprenditori agricoli, i trasformatori e gli operatori elettrici stipuleranno idonei contratti di fornitura nel rispetto dei contenuti del Contratto, del D.lgs. 102/2005 e s.m.i. e del contratto tipo allegato. 

Articolo 17

Utilizzo dei contratti tipo ed applicazione



I trasformatori e gli operatori elettrici che si avvalgono del presente Contratto si riforniranno del prodotto indicato all'articolo 2 lettera a) tramite un contratto di fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del Contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 102/2005.

Articolo 18

Della risoluzione del contratto per inadempimento

Ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile la violazione delle parti sostanziali del Contratto si considera di grave importanza e comporta il diritto al risarcimento degli eventuali danni.


Articolo 19

Ulteriori criteri per la definizione dei parametri economici

Il presente Contratto si applica nel pieno rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d) del D.lgs. 102/2005, del Regolamento (CE) 1069/2009 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 142/2011 e s.m.i., considerando omogeneo sul territorio nazionale il processo di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti in energia e considerando omogenee sul territorio nazionale le caratteristiche qualitative dei prodotti si ritiene non possibile definire criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo, anche in ossequio alla normativa Antitrust.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi della  **Politica Agricola Comune dell'Unione europea** e al fine di incrementare la produttività **dell'agricoltura** sviluppando il progresso tecnico, assicurare un tenore di vita equo alla **popolazione** agricola, stabilizzare i mercati e garantire la sicurezza degli **approvvigionamenti** può chiedere al Tavolo di coordinamento e di monitoraggio di cui

   3

articolo 3 lettera d) i dati aggregati relativi ai quantitativi di prodotto utilizzato in applicazione del presente Contratto.

Articolo 20

Recesso, cessione di azienda, violazione degli obblighi e privilegio

In caso di recesso, cessione di azienda, violazione degli obblighi e privilegio si applica l'art. 12 del D.lgs. 102/2005.

Articolo 21

Comunicazioni al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

Il presente addendum al Contratto quadro viene depositato, a cura delle Parti, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 10 (dieci) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa il recepimento delle osservazioni comunicate con lettera del 06 giugno 2012, avente protocollo di uscita n. 0012926.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 14 giugno 2012


Per Confagricoltura

Il Presidente sig. Mario Guidi




Per Assocarni

Il Presidente sig. Luigi Cremonini



Per Assograssi

Il Presidente sig. Danilo Valugani



Per Assoelettrica

Il Presidente sig. Francesco Zofrea



ALLEGATO

*

CONTRATTO TIPO DI COMPRAVENDITA

*

ai sensi del contratto quadro per l'utilizzo energetico dei sottoprodotti di origine animale (SOA) come descritti dal Regolamento (CE) n. 1069/09 ed i materiali da essi ottenuti, stipulato e sottoscritto in data 21 maggio 2012 ed intercorrente tra Confagricoltura, Assocarni, Assograssi e Assoelettrica e depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

*

VENDITORE: (estremi del venditore imprenditore agricolo o trasformatore)

*

ACQUIRENTE: (estremi dell'acquirente trasformatore o operatore elettrico)

*

MERCE: (sottoprodotti di origine animale (SOA) di cui al Regolamento (CE) n. 1069/09 ed i materiali da essi ottenuti).

*

QUANTITA':

*

PREZZO:

*

RESA MERCE:

*

PERIODO DI ESECUZIONE:

*

PAGAMENTO:

*

PESO E QUALITA':

*

CONDIZIONI GENERALI: si applicano le previsioni del contratto quadro richiamato in epigrafe e dell'addendum al contratto quadro.

Il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 102/2005, si applica anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti il Contratto quadro.

*

Luogo e data

Sottoscrizione delle parti

Venditore

Acquirente

The block contains several handwritten signatures. On the left side, there are two distinct signatures. On the right side, there is a signature that appears to be a stylized 'A' or 'B' with a horizontal line through it, and another signature below it that is more complex and cursive.